



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Via della Ferrovia, 40 – 01100 VITERBO
 Tel.:0761 303565 - Fax 0761 325389

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
 e-mail: dplnd.viterbo@lnd.it
 dpviterbo.pec@lazio.lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N° 1 del 13/07/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	PAG. 2	OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'	PAG. 12
CALCIO A 5		ORDINE PUBBLICO	PAG. 13
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D MASCHILE	PAG. 2	MAGLIE DI GIOCO	PAG. 13
COPPA PROVINCIA – SERIE D MASCHILE	PAG. 3	MIGLIORE FORMAZIONE	PAG. 13
CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D FEMMINILE	PAG. 4	FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE	PAG. 13
COPPA PROVINCIA – SERIE D FEMMINILE	PAG. 5	CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY OFF E PLAY OUT	PAG. 14
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI DELLA L.N.D.		IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI	PAG. 14
NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E ONORABILITA'	PAG. 5	TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI	PAG. 14
QUOTE DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI	PAG. 5	PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI	PAG. 14
AMMENDE	PAG. 9	SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI	PAG. 15
AMMENDE PER RINUNCIA	PAG. 9	DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA	PAG. 15
TABELLA VALUTATIVA	PAG. 10	DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO	PAG. 15
CONCOMITANZA DI GARE SULLO STESSO CAMPO	PAG. 10	NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	PAG. 15
INDENIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA	PAG. 10	SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI DI FUNZIONAMENTO	PAG. 15
ASSISTENZA MEDICA	PAG. 11	BEACH SOCCER	PAG. 16
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO	PAG. 11	TASE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI	PAG. 16
ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI	PAG. 12	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	PAG. 16
ALLENATORI	PAG. 12	ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI	PAG. 16
RECUPERI GARE	PAG. 12	PARTECIPAZIONE SOCIETARIE	PAG. 16

1. ATTIVITÀ UFFICIALE – STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Il Comitato Regionale Lazio organizza per la stagione sportiva 2023/2024 i seguenti Campionati e Manifestazioni Ufficiali di Calcio a Cinque articolati come di seguito indicato:

CALCIO A 5 PROVINCIALE

Campionato di Serie D Maschile
Campionato di Serie D Femminile

articolazione da determinare in base alle squadre iscritte
articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;

2) CALCIO A 5 MASCHILE

2/A CAMPIONATO PROVINCIALE DI SERIE “D” MASCHILE

a) Articolazione

Il Campionato Provinciale di Serie “D” Maschile di Calcio a 5 è organizzato dal Comitato Regionale Lazio, che ne demanda lo svolgimento alle proprie Delegazioni Provinciali, sulla base di uno o più gironi.

Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Campionato Provinciale 2023/2024:

- le Società rimaste in organico al Campionato Provinciale Serie D 2022/2023;
- le Società di nuova affiliazione

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionati di Calcio a Cinque Maschile, organizzati dai Comitati Regionali con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2023/2024, verrà riconosciuta la gratuità del diritto di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024, intendano partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a 5 Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2023/2024 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2023/2024 si iscrivano con una propria squadra a Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Serie “D” ed alle altre gare dell'attività ufficiale organizzate dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2023/2024, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 comma 3 delle NOIF.

c) Adempimenti economico-finanziari

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio di Serie D

DA MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2023 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI VENERDÌ 8 SETTEMBRE 2023 – ORE 12.00 provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate sul presente Comunicato Ufficiale.

Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico. Si rappresenta, infine, che tali autorizzazioni costituiranno elementi di valutazione positiva, nella predisposizione delle graduatorie per l'ammissione ai campionati regionali LND e di SGS 2023/2024.
- **risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.**

• In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2023, e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la LND, pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2023, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 87 della L.N.D. del 18 maggio 2023) non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale

d) Ammissione al Campionato Regionale di Serie C2 stag. sport. 2024/2025

Le Società che al termine della stagione sportiva 2023/2024 si classificheranno al 1° posto dei rispettivi gironi del Campionato di Serie D, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato di Serie C2 della stagione sportiva 2024/2025.

2/B COPPA PROVINCIA – SERIE D MASCHILE

Ciascuna Delegazione Provinciale organizza per la stagione sportiva 2023/2024 la Coppa Provincia di Serie D Calcio a 5, riservata alle società partecipanti ai rispettivi Campionati di Serie D C5 Maschile. Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate con successivo Comunicato Ufficiale.

3) CALCIO A 5 FEMMINILE

3/A **CAMPIONATO PROVINCIALE DI SERIE "D" FEMMINILE**

a) Articolazione

Il Campionato di Serie D Femminile è organizzato dal Comitato Regionale Lazio, che ne demanda lo svolgimento alle proprie Delegazioni Provinciali, sulla base di uno o più gironi.

Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Campionato Regionale 2023/2024:

- le Società rimaste in organico al Campionato Provinciale Serie D 2022/2023;
- le Società di nuova affiliazione.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dal Comitato Regionale con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, nella Stagione Sportiva 2023/2024, verrà riconosciuta la gratuità del diritto di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a 5 femminile di Serie D.

Detta gratuità si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2023/2024, intendano partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a 5 femminile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2023/2024 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra a Campionato Provinciale di Calcio a 5 femminile di Serie D.

b) Limite di partecipazione delle calciatrici

Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purchè autorizzati dal Comitato Regionale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

c) Adempimenti economico-finanziari

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Femminile – Serie D Femminile **DA MERCOLEDI' 12 LUGLIO 2023 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI VENERDI' 8 SETTEMBRE 2023** provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate sul presente Comunicato Ufficiale.

Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e del punto 31 del presente Comunicato Ufficiale. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.
- **risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.**
- In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2023, e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la LND, pubblicate entro la stessa data del 31 Maggio 2023, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 87 della L.N.D. del 18 maggio 2023)
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quantostabilito in materia dal punto 7/B del presente Comunicato Ufficiale

d) Ammissione al Campionato Regionale di Serie C 2023/2024

Le squadre prime classificate nei singoli gironi del Campionato di Serie D 2023/2024 acquisiranno il titolo all'ammissione al campionato di Serie C Femminile 2024/2025.

3/B COPPA PROVINCIA DI SERIE D CALCIO A 5 FEMMINILE

Ciascuna Delegazione Provinciale organizza per la stagione sportiva 2023/2024 la Coppa Provincia di Serie D Calcio a 5 Femminile, riservata alle società partecipanti ai rispettivi Campionati di Serie D C5 Femminile. Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate con successivo Comunicato Ufficiale.

4) DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI DELLA L.N.D.**4.1 NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'**

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comitato Regionale Lazio.

4.2 QUOTE PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ED ALLE ALTRE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO

Il Consiglio Direttivo del C.R.Lazio, in attuazione alle disposizioni emanate dalla LND, ha deliberato, che all'atto dell'iscrizione, che dovrà avvenire tramite il sistema informatico on-line per la partecipazione ai Campionati di competenza, le Società debbano versare, le quote e gli oneri finanziari sotto riportati secondo le modalità indicate dalla LND e riportate nel presente Comunicato Ufficiale:

CALCIO A 5 MASCHILE**CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D****SOCIETA' CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMP. 2022/2023**

■ Diritto di iscrizione	€	425
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie	€	175
		=====
TOTALE	€	900 (*)

SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE

■ Diritto di iscrizione	€	0
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento, organizzazione e varie	€	1.000
		=====
TOTALE	€	1.300 (*)

(*) N.B.: In aggiunta agli importi indicati, alle Società, che hanno partecipato al campionato 2022/2023 sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri tesserati al 30.06.2023.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2023/2024, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2023/2024, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile e di Calcio a Cinque femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2023/2024 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2023/2024 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 MASCHILE

■ Diritto di iscrizione	€	50
		=====
TOTALE	€	50

CALCIO A 5 FEMMINILE**CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE D****SOCIETA' CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMP. 2022/2023**

■ Diritto di iscrizione	€	425
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie	€	175
		=====
TOTALE	€	900 (*)

SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE

■ Diritto di iscrizione	€	0
■ Quota associativa annuale	€	300
■ Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento,		
■ organizzazione e varie	€	1.000
■		=====
TOTALE	€	1.300

(*) N.B.: In aggiunta agli importi indicati, alle Società, che hanno partecipato al campionato 2022/2023 sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri tesserati al 30.06.2023.

COPPA PROVINCIA CALCIO A 5 FEMMINILE

■ Diritto di iscrizione	€	50
		=====
TOTALE	€	50

(*) N.B.: In aggiunta agli importi indicati, alle Società che hanno partecipato al Camp. 2022/2023, sarà altresì richiesto il versamento di una somma in conto spese di assicurazione, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri tesserati al 30.6.2023.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2023/2024, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2023/2024, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2023/2024 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2023/2024 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

**IL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI
DOVRA' AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO
IBAN**

IT 20 M08327 03395 0000 0000 4120

In relazione a quanto sopraindicato, si informa che all'atto dell'iscrizione dovranno essere **INDEROGABILMENTE** versati gli importi derivanti da:

- a) eventuale saldo passivo risultante al 30.06.2023;
- b) Diritti di iscrizione a Campionati e Coppe
- c) Quota associativa annuale
- d) acconto spese di assicurazione calciatori calcolato in base ai tesserati al 30.06.2023
- e) anticipo spese di organizzazione e tesseramento
- f) assicurazione forfettaria dirigenti

Il Consiglio Direttivo, avvalendosi della facoltà prevista, in deroga all'art. 28 del Regolamento della L.N.D. ha disposto che, per le società che ne faranno richiesta, gli importi indicati alle lettere b),c), d), e) ed f) possono essere versati in TRE rate come di seguito indicato:

1ª rata pari al 40% degli importi di cui alle lettere b), c), d), e), f) entro la scadenza delle iscrizioni
2ª rata pari al 30% degli importi di cui alle lettere b), c), d), e), f) entro il 31/10/2023
3ª rata pari al 30% degli importi di cui alle lettere b), c), d), e), f) entro il 30/11/2023

Si evidenzia che l'eventuale saldo passivo risultante al 30.06.2023 dovrà essere versato per intero unitamente alla prima rata delle iscrizioni

Il mancato rispetto di tali impegni comporterà l'avvio della procedura di recupero coattivo dell'importo dovuto entro la prima gara utile di campionato con conseguente segnalazione alla Procura Federale.

Del predetto beneficio possono usufruirne anche le società che presentano domanda d'iscrizione "con riserva" ad un campionato di categoria superiore

Le Società della LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avverranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2023/2024, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2023/2024, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla FIGC nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2023/2024 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da SGS "pure" a LND, qualora nella medesima Stagione Sportiva 2023/2024 si iscrivano con una squadra a Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

b) <u>Diritti di associazione alla LND</u>	€ 300,00
c) <u>Diritti di affiliazione alla FIGC (per le nuove affiliate)</u>	€ 65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione 2023/2024:

d) Assicurazione tesserati

L'importo del premio assicurativo pro capite per la stagione sportiva 2023/2024 è pari a:

€ 24,00 per i calciatori e allenatori delle Società della LND;

€ 5,00 per i dirigenti delle Società della LND.

Inoltre le società sono tenute al versamento dell'assicurazione forfettaria dirigenti nella misura di seguito indicata:

€ 130,00 per le Società di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria;

€ 90,00 per le Società partecipanti a tutti gli altri campionati organizzati dalla LND.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della LND, secondo criteri di discrezionalità.

f) Oneri relativi a tesseramento

La LND ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2023/2024, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori	€ 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi al recinto di gioco al posto dell'Allenatore)	€ 3,00
- Tesseramento Tecnici, Medici e Massaggiatori	€ 2,50

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del RAC, della LND, si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2023/2024 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della LND.

4.3 AMMENDE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

4.4 AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

• **Campionato Regionale e Provinciale di Calcio a Cinque**

1ª rinuncia € 200,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gara di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (prima rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

4.5 TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2023/2024 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", i seguenti criteri:

- Valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione a alle Assemblee";
- Disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- Anzianità di affiliazione.

Non possono, in ogni caso, concorrere all'assegnazione di posti eventualmente disponibili per il completamento degli Organici dei Campionati 2023/2024 le società sanzionate per illecito sportivo nelle tre stagioni sportive 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. I), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della LND, sono demandati, in via straordinaria per la stagione Sportiva 2023/2024, ai Comitati, al Dipartimento Calcio Femminile ed alla Divisione Calcio a 5 fatte salve le competenze in materia della FIGC, e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle NOIF

4.6 CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di giuoco, nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita

CALCIO A 5

- Campionato Regionale Serie C1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Regionale Under 19 maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Femminile
- Campionato Regionale Under 17
- Campionato Regionale Under 15
- Campionato Provinciale Serie D Maschile ;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile

4.7 INDENIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla società ospitante in caso di rinuncia della società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

4.8 ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti alle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al COVID- 19 e all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta ed organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2023/2024.

4.9 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ex art. 66 NOIF)

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico, sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla FIGC attraverso il Portale Servizi Federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1)** non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2)** mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3)** cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4)** mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

4.10 ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

4.11 ALLENATORI

A partire dalla scorsa Stagione Sportiva 2022/2023, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

4.12 RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. **Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.**

4.13 OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

4.14 ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare: **“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”**.

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara. Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di “Eccellenza” per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo deibiglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

4.15 MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara. Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili “Under 19” della Stagione Sportiva 2023/2024, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), **senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa**. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

4.16 MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

4.17 FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

Laddove, a seguito dei provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, non si potesse portare a termine la normale attività dei Campionati, verranno adottati particolari provvedimenti

4.18 CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F..

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

4/19 IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire: - mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile; - attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro; - mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; - mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

4.20 TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Lazio possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

4.21 PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F.

4.22 SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 52, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

4.23 DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

4.24 DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno **indicare la disponibilità di uncampo da gioco ove disputare le gare ufficiali**, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

4.25 NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

4.26 SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALIE DI FUNZIONAMENTO

Nella stagione sportiva 2023/2024, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

4.27 BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente Dipartimento.

4.28 TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTO – STAMPATI

Gli importi relativi al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

4.29 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che, a partire dal 1° Luglio 2023 (Stagione Sportiva 2023/2024), tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.

4.30 R.A.S. – REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVA

Si rammenta che l'iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del proprio status di Associazione/Società Sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle Associazioni operanti nel settore del "no profit". Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Si rammenta che dal 1° Agosto 2023 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno automaticamente iscritte nel nuovo Registro.

4.31 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

Publicato in Viterbo 13 Luglio 2023

IL SEGRETARIO
Tommaso Cristi

IL PRESIDENTE
Angelo Moracci